

## **Ordinanza n. 11/2022**

### **Il Direttore Aeroportuale Nord-Ovest,**

- Visto** il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250 di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);
- Visti** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell'art.2 della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni correttive e integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2006, n.151;
- Visto** il decreto del 26 maggio 1997 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con il Ministro delle Finanze, con il quale il sedime dell'aeroporto di Genova Sestri viene trasferito dal demanio marittimo al demanio aeronautico;
- Visto** il nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7, laddove attribuisce al direttore (della circoscrizione) aeroportuale la competenza a disciplinare, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico, a mezzo di ordinanza ed in conformità alle norme del Codice stesso, fatto salvo l'obbligo di sentire l'eventuale ente o società di gestione;
- Visto** il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 8, che definisce le aree interne agli aeroporti sulle quali si esercita la competenza territoriale del direttore (della circoscrizione) aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- Vista** la convenzione di gestione totale ENAC/AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. n.22 del 30/04/2009, concernente l'affidamento in concessione



alla AEROPORTO DI GENOVA S.p.A. delle aree demaniali come individuate dal sopra citato decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione;

- Considerato** che ai sensi dell'art. 9 di detta convenzione la società concessionaria assume la veste di ente proprietario ai sensi e per gli effetti previsti dal codice della strada e dal relativo regolamento;
- Ritenuto** che in tale veste al gestore aeroportuale, concessionario totale delle aree, compete, pertanto, lo studio delle necessità e delle esigenze correlate alla viabilità sulle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la conseguente verifica di rispondenza della segnaletica verticale e orizzontale alle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, nonché la pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;
- Ritenuto** che alla Direzione Aeroportuale Nord-Ovest, quale organo periferico dell'ENAC, compete recepire tale disciplina con apposita ordinanza al fine di attribuirvi forza cogente e renderne sanzionabili eventuali violazioni;
- Visto** il contratto di sub-concessione siglato in data 7 giugno 2016 tra Aeroporto di Genova S.p.A. e No Problem Parking S.p.A., per la gestione delle aree di parcheggio per passeggeri, dipendenti e operatori aeroportuali, nonché della viabilità in esse ricompresa;
- Vista** la propria Ordinanza 02/2017 del 22 agosto 2017 e ss.mm.ii. con la quale viene disciplinata la circolazione stradale nelle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico;
- Vista** la nota prot. n. 121435 dell'03/10/2022 con la quale la Società Aeroporto di Genova S.p.A. ha presentato la richiesta di modifica temporanea alla viabilità del piano arrivi nell'area di accumulo e carico taxi, transito mezzi pubblici, stalli riservati per Enti di Stato;
- Considerato** che nella predetta nota viene richiesto, dal gestore aeroportuale, di procedere alla modifica temporanea della viabilità al fine di consentire la realizzazione di un'area di cantiere per la esecuzione dei lavori di miglioramento sismico della Torre M5 dell'Aerostazione;
- Ritenuta** di dare cogenza a quanto richiesto, in virtù degli articoli di cui in premessa mediante l'esercizio del potere di ordinanza;
- Sentito** il gestore AEROPORTO DI GENOVA S.p.A.,



## **ORDINA**

### **Art. 1**

Sono approvate le modifiche alla viabilità aeroportuale di cui all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente ordinanza e va a modificare ed integrare, in via temporanea per la durata dei lavori, la planimetria di cui alla Tav.11 allegata all'Ordinanza 02/2017 e ss.mm.ii..

### **Art. 2**

La società Aeroporto di Genova S.p.A. è tenuta, con effetto immediato, a perfezionare le relative variazioni alla segnaletica verticale e orizzontale per tutta la durata della fase di cantiere.

### **Art. 3**

Le modifiche alla viabilità apportate a seguito della presente ordinanza hanno effetto a decorrere dalle ore 00:01 del 25/10/2022 fino al termine dei lavori e fino a revoca del presente provvedimento.

### **Art. 4**

Far osservare la presente ordinanza compete agli organi di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, oltre che al personale incaricato ai sensi dell'art. 17 comma 132 e 133 della Legge n.127/97, nei limiti delle funzioni ad esso conferite.

### **Art. 5**

Chiunque non osservi gli obblighi, i divieti e le limitazioni disposti nella presente ordinanza è punito con le sanzioni di cui al Codice della Strada ovvero al Codice della Navigazione, per quanto nei rispettivi ambiti di competenza.

## **INFORMA**

*che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.*

Aeroporto di Genova Sestri, 24/10/2022

**IL DIRETTORE**  
**Dott. Adolfo MARINO**  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)